



BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOSTENIBILITÀ UIL –  
a cura dell'UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO IMPAGINAZIONE E INVIO: Roberto Calzolari

**Anno VI maggio 2018 n. 70**

**DOCUMENTAZIONE**

**PUBBLICAZIONI**

**LEGISLAZIONE  
ACCORDI**

**SENTENZE  
QUESITI - EVENTI**

**UIL ITAL SERVIZI**

**COLLABORIAMO**

**AMBIENTE**

**LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI**

**come ricevere  
INFORMAZIONI  
sui SERVIZI UIL**



[PER SCARICARE](#)

## **INFORTUNI SUL LAVORO - CARMELO BARBAGALLO CGIL, CISL E UIL: PROSSIMA SETTIMANA ASSEMBLEE E 2 ORE DI SCIOPERO**

Ancora un morto sul lavoro, ancora una vita spezzata che allunga quella che ormai va assumendo le dimensioni di una strage.

Le Istituzioni non possono assistere con indifferenza, l'intero Paese deve mobilitarsi, devono farlo tutti coloro che hanno responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Cgil, Cisl, Uil hanno elaborato una piattaforma unitaria per combattere gli infortuni, le malattie professionali e promuovere il diritto alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sollecitando tutto il Paese dalle piazze del Primo Maggio a condividerne gli obiettivi.

Di fronte al ripetersi dei nuovi gravi infortuni mortali e non, non basta più la denuncia, ma occorre intensificare la mobilitazione nel Paese.

[http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID\\_News=9402&Provenienza=1](http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=9402&Provenienza=1)

## **BARBAGALLO: NON SI PUÒ CONTINUARE A MORIRE DI LAVORO - SERVE PIÙ PREVENZIONE E MAGGIORE RIGORE NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME E DELLE SANZIONI**

Non possiamo più affidarci alle parole per commentare questa strage continua: l'ennesimo incidente mortale, oggi a La Spezia, ci lascia addolorati e sgomenti. Non si può continuare a morire di lavoro. Per la Uil, è arrivato il momento di puntare anche a un inasprimento delle sanzioni. Noi siamo per la cultura della prevenzione e della partecipazione. Ma un maggior rigore nell'applicazione delle norme e delle correlate sanzioni può avere un importante effetto di deterrenza

[http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID\\_NEWS=1086&Provenienza=2](http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_NEWS=1086&Provenienza=2)

## **ILVA: BARBAGALLO, INTRODURRE REATO DI OMICIDIO DA PROFITTO. INTERVISTA A C. BARBAGALLO (UIL)**

[http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp?ID\\_VideoLink=4910](http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=4910)

## **ROSETO: IL FATTO NON SUSSISTE, MA I MORTI TESTIMONIANO IL CONTRARIO**

La Corte di Appello di Torino, trascorsi due anni dall'inizio del processo Olivetti, ha completamente ribaltato la sentenza di primo grado, di fatto annullandola: gli imputati sono stati tutti assolti perché il fatto non sussiste.

Avremo modo di leggere le motivazioni che hanno spinto i giudici a questa sentenza, ma in prima battuta non possiamo che considerarci amareggiati e delusi dall'operato della magistratura che in un primo tempo sembrava aver intrapreso un percorso di giustizia vanificato poi dall'interpretazione e dall'applicazione delle leggi dai giudici di secondo grado. Passare da una condanna ad un'assoluzione per insussistenza del fatto ci lascia alquanto perplessi e motivati a seguire dettagliatamente il prosieguo della vicenda.

Per evitare un effetto a catena che si potrebbe verificare in altri processi occorre accelerare una mappatura fattiva, reale e aggiornata degli edifici dove sono presenti manufatti di amianto, nonché intraprendere decise e concrete azioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria.

[http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID\\_News=9326](http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=9326)

### **FERMO, CROLLA IL TETTO DI UN'AULA AL MONTANI - GLI ALUNNI STAVANO PER ENTRARE IN CLASSE**

Il 14 maggio intorno alle 7.30 con danni ingenti ma per fortuna nessun ferito in quanto a quell'ora i ragazzi non erano in classe. Una tragedia sfiorata in quanto il cedimento del tetto ha interessato un'intera aula; sul posto i vigili del fuoco che stanno svolgendo i sopralluoghi per capire la dinamica di quanto accaduto e soprattutto le cause dell'improvviso cedimento.

### **GRAVE INCIDENTE ALLE ACCIAIERIE VENETE DI RIVIERA FRANCIA, NELLA ZONA INDUSTRIALE DI PADOVA, DOMENICA 13 MAGGIO.**

Alle 7,50 di mattina, durante la fase di spostamento di un contenitore di acciaio fuso, si è rotto un perno da cui sono partiti schizzi di acciaio a circa 1600 gradi che hanno investito quattro operai. Tre sono in condizioni gravi. Bratu Marian, nato in Romania e residente a Cadoneghe, è stato portato in elicottero al centro grandi ustionati di Cesena con ustioni su quasi il 100% del corpo.

*Fonte: Insic*

[https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Video/Padova-Incidente-alla-Acciaierie-Venete-operai-ustionati-Cos/5156eacd-05bd-4650-9d18-3149e6200465/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_15\\_5\\_2018](https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Video/Padova-Incidente-alla-Acciaierie-Venete-operai-ustionati-Cos/5156eacd-05bd-4650-9d18-3149e6200465/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_15_5_2018)

#### **LA FOTO DEL LUOGO DEVASTATO DALL'INCIDENTE CON LA COLATA D'ACCIAIO ALLE ACCIAIERIE VENETE DI RIVIERA FRANCIA, NELLA ZONA INDUSTRIALE DI PADOVA**



## **PRIMO MAGGIO 2018 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO** **SICUREZZA:IL CUORE DEL LAVORO**

<http://www.uil.it/organizzazione/1maggio2018>

### **ILVA DI TARANTO, INCIDENTE MORTALE SUL LAVORO: OPERAIO 28ENNE MUORE COLPITO DAL CAVO DI UNA GRU**

Un operaio della ditta di carpenterie metalliche Ferplast dell'appalto Ilva, Angelo Fuggiano, di 28 anni, è morto in seguito a un incidente avvenuto nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto di Taranto gestito dal Siderurgico

Secondo fonti sindacali, durante il cambio funi per la macchina scaricatrice DM6, un cavo sarebbe saltato durante la fase di ancoraggio della parte finale travolgendo il lavoratore. Vani sono risultati i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza e ispettori del lavoro. L'incidente - dichiara Antonio Talò, segretario Uilm Taranto - è accaduto all'area Ima, Impianti marittimi, quarto sporgente. Il lavoratore stava provvedendo ad un cambio fune a una delle gru che scaricano i minerali che servono alla produzione dell'acciaio, quando, secondo le prime ricostruzioni, la fune stessa si è staccata dall'alloggiamento del carro ponte colpendolo. Si tratta di funi molto pesanti ed è evidente che anche se si è colpiti di striscio, le conseguenze sono molto gravi.

Fonte: *repubblica.it*

### **LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: ILVA – INTERVENIRE PERCHE' NON RICORRONO PIU' LE CONDIZIONI PER CONTINUARE COSI**

La UILM di Taranto e le RSU ILVA scrivono un appello al Presidente della Repubblica Mattarella

[http://www.uilmtaranto.it/pdf\\_articoli/Lettera%20aperta%20al%20Presidente%20della%20Repubblica%20Mattarella%202018-05-18.pdf](http://www.uilmtaranto.it/pdf_articoli/Lettera%20aperta%20al%20Presidente%20della%20Repubblica%20Mattarella%202018-05-18.pdf)

### **SENIGALLIA: INCIDENTE SUL LAVORO NEL CANTIERE DI VIA PERUGIA, OPERAIO INCASTRATO SOTTO 700 KG DI LASTRE**

Grave incidente sul lavoro giovedì mattina nel cantiere di via Perugia, nel quale sono in corso lavori di posizionamento delle barriere antirumore a ridosso della ferrovia. Un operaio di 33 anni, di origine campane, è rimasto schiacciato con le gambe sotto alcune lastre di pannelli che compongono le barriere antirumore. Immediato l'arrivo sul posto dell'ambulanza e dei vigili del fuoco. Viste le condizioni dell'uomo però sul luogo è giunta anche l'eliambulanza che è atterrata allo stadio delle Saline e ha trasportato il ferito a Torrette. Sul luogo anche gli agenti del commissariato di Polizia di Senigallia per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il 33enne stava manovrando insieme ad altri colleghi alcuni pannelli quando improvvisamente alcune lastre si sono staccate e gli sono cadute sulle gambe. Un peso di ben 700 chili che solo per miracolo non ha ucciso l'operaio. Il 33enne, seppure non corre pericolo di vita, verrà sottoposto ad un delicato intervento per cercare di salvare le articolazioni inferiori.

Fonte: *Vivereascoli.it*

[https://www.vivereascoli.it/2018/05/18/senigallia-incidente-sul-lavoro-nel-cantiere-di-via-perugia-operaio-incastrato-sotto-700-kg-di-lastre/683461/#blocco\\_shorturl](https://www.vivereascoli.it/2018/05/18/senigallia-incidente-sul-lavoro-nel-cantiere-di-via-perugia-operaio-incastrato-sotto-700-kg-di-lastre/683461/#blocco_shorturl)

### **FANO: INCIDENTE SUL LAVORO ALLA PROFIGLASS DI BELLOCCHI, FERITO UN OPERAIO 42ENNE: È GRAVE**

Incidente mercoledì nel tardo pomeriggio, alla Profiglass di Bellocchi di Fano. Un operaio di 42 anni, residente a Rosciano, è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore di Pesaro

Fonte: *Vivereascoli*

[https://www.vivereascoli.it/2018/05/18/fano-incidente-sul-lavoro-alla-profiglass-di-bellocchi-ferito-un-operaio-42enne-grave/683419/#blocco\\_shorturl](https://www.vivereascoli.it/2018/05/18/fano-incidente-sul-lavoro-alla-profiglass-di-bellocchi-ferito-un-operaio-42enne-grave/683419/#blocco_shorturl)

**SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**RLS UIL**

***“1a Cassetta degli Attrezzi”***

**Sito UIL**  
[www.uil.it](http://www.uil.it)

**Sito UIL – Salute e Sicurezza sul Lavoro**  
<http://www.uil.it/newsamb>

**PROGETTO RLST UIL**  
<http://rlst.uil.it/>

**COLLANA SSL UIL**  
[http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID\\_News=8348](http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=8348)

**TUTORIAL PROCEDURE STANDARDIZZATE DVR - UIL**  
<https://www.dropbox.com/sh/qheq2hi3sixoxvc/AABtOb1GYvLmq9PVrTsWbMjya?dl=0>

**Archivio Newsletter RLS NEWS UIL**  
[http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID\\_News=2647](http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=2647)

**Manuale RLS/RLST UIL “Per non navigare a vista”**  
[http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID\\_News=32&Provenienza=3](http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=32&Provenienza=3)

**COLLANA SSL UIL – INVECCHIAMENTO ATTIVO **NEW!!!****  
<http://www.uil.it/Documents/Invecchiamento%20Attivo%20-%20Finale.pdf>

*Notizie flash*

**CONFERENZA MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE SUL CLIMA - COP23: IL TESTO DEFINITIVO**

Lo scorso anno dal 6 al 17 novembre 2017 si è tenuta a Bonn la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Cop23. Una conferenza che ha cercato di stabilire dei confini attraverso il documento finale che impediscano dei passi indietro per la prossima Conferenza (Cop 24) che si terrà quest'anno in Polonia, anche perché secondo il rapporto "Global Carbon Budget 2017" presentato nel corso della Conferenza dopo le emissioni globali di CO2 da combustibili fossili potrebbero nuovamente salire dopo un periodo di relativa stabilità.

Nel *link* riportiamo il testo definitivo del Documento approvato.

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0380+0+DOC+PDF+V0//IT>  
<http://cop24.gov.pl/>

**EMISSIONI GAS SERRA- IN DIMINUZIONE NEL NOSTRO PAESE: PRESENTATO INVENTARIO ISPRA**

Il 15 maggio u.s., è stato presentato a Roma dall'ISPRA, l'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera di gas serra. Un rapporto che fornisce i dati ed il trend delle emissioni dal 1990 al 2020 nonché le proiezioni al 2030 in virtù dei nuovi obiettivi definiti dall'Unione Europea che prevedono una ulteriore riduzione delle emissioni. Il dato rilevante, è che in trent'anni le emissioni di CO2 sono scese del 17,5% per un utilizzo maggiore delle fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica adottata nel settore industriale ma rimangono critici, il settore dei trasporti, maggiore responsabile delle emissioni in atmosfera; il settore residenziale; il settore per la gestione e trattamento dei rifiuti, che hanno registrato un sostanziale aumento delle emissioni tra 1990 ed il 2016. Le proiezioni e gli scenari che l'ISPRA offre nel rapporto, fanno ben sperare che l'Italia con l'adozione di politiche strategiche nel settore dei trasporti possa raggiungere la riduzione di circa 50 Mt di CO2 annui ed essere in linea con gli obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni di gas serra del 40% rispetto ai livelli del 1990 così come stabilito dall'Europa.

*Un ottimismo forse esagerato se la Commissione Europea ha deferito alla Corte di giustizia, proprio in questi giorni, il nostro Paese per aver superato i valori limite del particolato PM10 responsabile dell'inquinamento atmosferico e generato dai processi di combustione tra i quali quelli riferiti agli impianti industriali, delle centrali termoelettriche e agli impianti di riscaldamento.*

[http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/rapporti/R\\_284\\_18\\_IIR2018.pdf](http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/rapporti/R_284_18_IIR2018.pdf)

**RISCHIO IDROGEOLOGICO-PRESENTATO IL PRIMO RAPPORTO SU RISCHIO ALLUVIONI, FRANE E CAVITÀ SOTTERRANE DI ROMA**

Il 6 aprile u.s., è stato presentato a Palazzo Chigi il primo Rapporto su rischio alluvioni, frane e cavità sotterranee di Roma prodotto in collaborazione con la neonata Autorità di Distretto Idrografico dell'Italia Centrale, l'ISPRA ed Italia Sicura. Quel che emerge è che nella nostra capitale nel 2017 sono raddoppiati gli episodi di frane, crolli ed allagamenti facendo emergere tutte le criticità di Roma che sottoposta ai cambiamenti climatici ed ad una intensa urbanizzazione del territorio ha manifestato tutta la sua fragilità con gravi conseguenze sulla viabilità e la sicurezza dei cittadini. Secondo i rilievi degli esperti, che hanno collaborato al Rapporto e alla mappatura delle aree più a rischio, è ingente il costo degli interventi per la manutenzione del territorio capitolino che ammonta ad almeno 11 milioni.

[http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/rapporti/piano\\_roma\\_sicura.pdf](http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/rapporti/piano_roma_sicura.pdf)

**EMERGENZA IDRICA – PRESENTATA INDAGINE CONOSCITIVA**

La Commissione Ambiente della Camera ha approvato il documento conclusivo, riportato nel link, sull'emergenza idrica in Italia sottolineando le criticità da affrontare per una effettiva politica strategica delle risorse idriche.

<http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/12/20/leg.17.bol0935.data20171220.com08.pdf>

### **BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS: ANCORA POCHE RICHIESTE**

Dai dati presentati dalle associazioni dei consumatori emerge che due milioni di famiglie potrebbero beneficiare dei bonus energia e gas introdotti dal D.M. del 28/12/2007, ma solo il 34% di esse ricorre all'erogazione. La mancata richiesta dei bonus è imputabile ad un iter troppo complesso, per questo l'Autorità per l'energia (ARERA), ha avanzato la proposta di erogare i bonus direttamente agli aventi diritto attraverso il redditometro utilizzato per il pagamento del canone TV.

[https://www.arera.it/it/bonus\\_sociale.htm](https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm)

<http://www.adocnazionale.it/bonus-energia-2018-luce-gas/>

### **AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CRITERI MINIMI AMBIENTALI: PUBBLICATO IL DECRETO**

Con Decreto 28 marzo 2018 n. 98, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/04/2018, vengono definiti i criteri minimi ambientali che le Amministrazioni dovranno adottare per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica resi obbligatori dal Codice degli appalti nella P.A. e finalizzati alla riduzione di impatto ambientale.

[www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/28/18A02943/sg](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/28/18A02943/sg)

### **Patrimonio boschivo: approvato il Testo Unico sulle foreste**

Con Decreto Legislativo n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.92 del 20/04/2018, è stato licenziato il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Il Decreto prevede il riordino della materia forestale relativa alla tutela dell'ambiente e del paesaggio e allo sviluppo rurale per promuovere: il bene bosco, rafforzare la funzione delle regioni, fornire indirizzi comuni in materia forestale, prevenire il dissesto gli incendi. Contestato durante l'iter parlamentare da molte Associazioni Ambientaliste e da vari Comitati di docenti e ricercatori perché a loro parere in netto contrasto con la tutela della biodiversità e del capitale naturale, è stato accolto e sostenuto dalla Coldiretti, dall'Alleanza cooperative agroalimentari, da Legambiente e dalla Federlegno che ritengono il testo Unico un passo importante per i posti di lavoro che si potrebbero sviluppare e per rendere omogenee norme ed indirizzi su programmazione e pianificazione del patrimonio forestale.

[www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/20/18G00060/sg](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/20/18G00060/sg)

### **BIOSHOPPER PER FRUTTA E VERDURA: IL MINISTERO CHIARISCE SULL'USO DI SACCHETTI ALTERNATIVI**

Con Circolare del Ministero della Salute del 27/04/2018 si torna sull'utilizzo dei sacchetti biodegradabili negli esercizi commerciali, chiarendo sulla possibilità di usare sacchetti (conformi a legge) alternativi a quelli messi a disposizione dai punti vendita e portati dall'esterno, purché rispettino le condizioni ed i requisiti di legge. Si apre però un problema legato alla tara degli alimenti, falsata dall'utilizzo di sacchetti alternativi. Nella Circolare del 27 aprile 2018 il Ministero della Salute ricorda la recente disciplina contenuta nell'articolo 226-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, (introdotto dall'articolo 9-bis, del DL 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) che ha aperto alla progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, prevedendo che le stesse non possano essere distribuite a titolo gratuito. Il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite. La Circolare risponde ad alcuni quesiti arrivati dalle Associazioni di categoria e da privati cittadini sulla possibilità che il consumatore possa utilizzare borse o contenitori di qualsiasi natura già in suo possesso: della questione è stato investito anche il Consiglio di Stato che ha espresso parere in adunanza del 21 marzo 2018.

*Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia*

[https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Bioshopper-per-frutta-e-verdura-il-Ministero-chiarisce-sull-4c815bb6-69b4-4b2c-97d2-4d61e2a28566/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_8\\_5\\_2018](https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Bioshopper-per-frutta-e-verdura-il-Ministero-chiarisce-sull-4c815bb6-69b4-4b2c-97d2-4d61e2a28566/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_8_5_2018)

### **SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: IL DECRETO SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

Con Decreto 28 marzo 2018 del Ministero dell'Ambiente vengono fissati i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica. Seguono a quelli già adottati dal Ministero per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica (DM 27 settembre 2017). Il Decreto entrerà in vigore centoventi giorni dopo il 28 aprile 2018, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia*

[https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Servizio-illuminazione-pubblica-criteri-ambientali-minimi/b688ce1a-5526-44fa-9c3c-3a980c64c6c4/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_8\\_5\\_2018](https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Servizio-illuminazione-pubblica-criteri-ambientali-minimi/b688ce1a-5526-44fa-9c3c-3a980c64c6c4/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_8_5_2018)

### **LA LINEA DI DEMARCAZIONE FRA RIFIUTI E ACQUE REFLUE**

Nonostante sia un tema che dovrebbe essere sufficientemente chiaro, dopo anni di diatribe interpretative e di modifiche legislative (per così dire) paradossali, la questione relativa all'ambito di applicazione fra la normativa sui rifiuti, rispetto a quella sulla disciplina degli scarichi continua a non trovare pace.

Con la sentenza n. 50629 del 7 novembre scorso, infatti, la Cassazione è dovuta intervenire nuovamente in materia, in un caso avente ad oggetto il c.d. "ruscellamento", affermando che:

- la disciplina delle acque è applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile; se, al contrario, presenta momenti di soluzione di continuità, di qualsiasi genere, si è in presenza di un rifiuto liquido, il cui smaltimento deve essere come tale autorizzato, con conseguente violazione dell'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006 (fattispecie relativa a sversamento dei reflui promananti da un depuratore comunale nell'area ad esso circostante e da cui "ruscellavano" invadendo e ristagnando sul fondo confinante);
- in tutti gli altri casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti.
- il D.lgs. n. 4 del 2008 ha delimitato in modo ancor più netto il confine tra scarichi e rifiuti, ripristinando, in sostanza, la situazione antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006. L'attuale disciplina esclude invero, nell'art. 185, comma 2, lett. a), l'applicabilità della normativa sui rifiuti per "le acque di scarico", a condizione che siano disciplinate da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento. Per la nozione di scarico, l'art. 183, lettera hh) rinvia all'art. 74, comma 1, lett. ff), il quale definisce, appunto, lo scarico come "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114". Si tratta, invero, di una situazione che non è possibile qualificare come "scarico", in quanto, sebbene tale nozione non richieda la presenza di una "condotta" nel senso proprio del termine, costituita da tubazioni o altre specifiche attrezzature, vi è comunque la necessità di un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore (Cass. Sez. 3, n. 35888 del 3/10/2006, De Marco). È inoltre evidente che il concetto giuridico di scarico presuppone comunque che il collegamento tra insediamento e recapito finale sia stabile e predisposto proprio allo scopo di condurre i reflui dal luogo in cui vengono prodotti fino alla loro destinazione finale, senza interruzioni, ancorché determinate da casuali evenienze quali, ad esempio, la trascinazione dalle trincee drenanti, che abbiano consentito ai reflui un ulteriore percorso.

*Fonte: Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro*

[https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/La-linea-di-demarcazione-fra-rifiuti-e-acque-reflue/07d5f6d9-df46-44b9-af23-11f0b9a71f91/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_8\\_5\\_2018](https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/La-linea-di-demarcazione-fra-rifiuti-e-acque-reflue/07d5f6d9-df46-44b9-af23-11f0b9a71f91/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_8_5_2018)

## PUBBLICAZIONI

**PER GUADAGNARE POCHI MINUTI IL PREZZO DA PAGARE È ALTO: ECCO COSA SIGNIFICA AFFRONTARE UN GRAVE INFORTUNIO SUL LAVORO**

Werner Witschi è paraplegico ed è costretto su una carrozzina dal 2013 in seguito allo sfondamento di un tetto che ha ceduto sotto i suoi piedi. Dopo un lungo cammino per tornare a vivere, è diventato portavoce per la sicurezza sul lavoro per evitare che qualcun altro possa subire la stessa sorte.

Fonte: SUVA

<https://www.suva.ch/it-ch/prevenzione/il-sistema-di-sicurezza/la-sicurezza-sul-lavoro-non-e-mai-una-perdita-di-tempo/storia-di-un-infortunato>

**D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO****REVISIONE MAGGIO 2018**  
**10 YEARS ANNIVERSARY**

Fonte:

- DOTT. ING. GIANFRANCO AMATO ITL VERONA  
gianfranco.amato@ispettorato.gov.it
- DOTT. ING. FERNANDO DI FIORE ITL PAVIA  
fernando.difiore@ispettorato.gov.it

Di seguito le modifiche apportate con l'ultima revisione:

- Inserita la circolare INL n. 1 dell'11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
- Inserita la lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- Inserito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018 - Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO all'Allegato);
- Sostituito il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 - Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all'Allegato);
- Inseriti gli interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018;
- Corretto all'art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche);
- Inserito il riferimento all'interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell'art. 3 comma 12-bis

**[FAI CLIC QUI per scaricare il testo in formato pdf.](#)**

## LEGISLAZIONE - ACCORDI

**ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE SCUOLE E DEGLI ASILI NIDO - CIRCOLARE VV.FF. NAZIONALE**

Il 18 aprile 2018, a firma del Capo nazionale dei Vigili del Fuoco, è stata inviata la nota n. 5264 alle Direzioni generali e ai Comandi provinciali, con le indicazioni delle misure integrative in merito all'attuazione del DM 21 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.74 del 29 marzo 2018. Vi si prevede l'adeguamento antincendio delle scuole e degli asili nido che, alla scadenza del 31 dicembre 2017, non sono ancora stati messi a norma.

*Fonte ANCI*

<http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/20180418%20nota%20VVF%205264.pdf>

**AUTOTRASPORTATORI. NO AL RIPOSO SETTIMANALE FRUITO A BORDO DEL VEICOLO**

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 dicembre 2017, relativa alla causa C-102/16, il Dipartimento di Sicurezza del Ministero dell'Interno è intervenuto con circolare prot. n. 3250 del 30 aprile 2018, per chiarire la questione relativa al riposo settimanale fruito dal a bordo del veicolo. Dopo aver preso atto della mancanza, in Italia, di una specifica sanzione amministrativa relativa a tale fattispecie, a differenza di quanto accade in altri Paesi dell'U.E – ad es. in Germania, Francia e Belgio e a seguito di consultazioni intercorse con il MIT, il Ministero dell'Interno ha stabilito che il riposo settimanale regolare effettuato a bordo del mezzo, va considerato come non goduto.

*Fonte: Assotir.it*

<http://www.assotir.it/notizie/news/1621-riposo-regolare-presoin-cabina-non-solo-non-vale-come-riposo,-ma-ora-anche-in-italia-c-e-la-sanzione-ed-e-assai-pesante.html>

**SICUREZZA: INCONTRO REGIONI-MINISTERO LAVORO: IN VISTA UN PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE**

Come annunciato ne giorni scorsi, si è svolto il 10 maggio, l'atteso confronto fra ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, e la Conferenza delle Regioni (a cui hanno partecipato anche Giuseppe Piegari dell'ispettorato del lavoro ed Ester Rotoli dell'Inail). Le Regioni riportano alcune conclusioni e dichiarazioni rese, ed in particolare la necessità di agire su due versanti: rafforzare al massimo l'attività di prevenzione, quindi formazione, informazione, investimenti sulle tecnologia, coinvolgendo le parti sociali, e dall'altro dar luogo ad "un potenziamento dei controlli lavorando sulla banche dati e con un'intesa con le Regioni per un maggior coordinamento ed più efficacia, come riportato dallo stesso ministro nella video-intervista.

*Fonte: Regioni.it – Insic.it*

[https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Sicurezza-lavoro-incontro-Regioni-Ministero-Lavoro-protocollo/7a34436e-8feb-4ed1-a09f-a0c0c2a1efb3/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_15\\_5\\_2018](https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Sicurezza-lavoro-incontro-Regioni-Ministero-Lavoro-protocollo/7a34436e-8feb-4ed1-a09f-a0c0c2a1efb3/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_15_5_2018)

**INAIL: REGISTRO DI ESPOSIZIONE – PROCEDURA TELEMATICA PER I DATORI SENZA PAT**

L'Inail ha emanato la circolare n. 22 del 15 maggio 2018, con la quale, a parziale integrazione della circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 43, comunica che a decorrere dal 14 maggio 2018 viene rilasciata un'implementazione al servizio telematico "Registro di esposizione" ("Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni" e "Registro di esposizione ad agenti biologici") che consentirà anche ai datori di lavoro, non titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat), di trasmettere all'Inail e alla Asl territorialmente competente sulla base dell'unità produttiva, i Registri di esposizione in argomento.

*Fonte: Dottrinalavoro.it*

[www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inail-registro-di-esposizione-procedura-telematica-per-i-datori-senza-pat](http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inail-registro-di-esposizione-procedura-telematica-per-i-datori-senza-pat)

### **MALATI DI MESOTELIOMA NON PROFESSIONALE, CONFERMATA L'UNA TANTUM DA 5.600 EURO**

Anche per il triennio 2018-2020 ammonta a 5.600 euro il valore della prestazione economica una tantum che verrà erogata dall'Inail a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi. Lo ha stabilito un decreto del Ministero del Lavoro dello scorso 24 aprile, pubblicato ieri sul sito ministeriale ed emesso secondo quanto stabilito dalla legge 205/2017 (bilancio 2018), che all'articolo 1, comma 186, ha confermato l'erogazione della misura introdotta in via sperimentale dalla legge 190/2014

*Fonte: Sole24ore e Studiocesarerosso.it*

<http://www.studiocesarerosso.it/cgi-bin/allegati/Ministero%20Lavoro%20-%20Decreto%20Ministero%20del%2024-04-2018.pdf>

### **SICUREZZA PONTEGGI, SCADONO IL 14 MAGGIO 2018 LE AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI**

Come previsto all'art. 131, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. *Testo Unico Sicurezza Lavoro* o *TUSL*), la costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, è soggetta ad autorizzazione ministeriale da rinnovare ogni 10 anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico. Il TUSL ha anche previsto come *dies a quo* per la maggior parte dei rinnovi periodici (come quello per il corso di **aggiornamento per il coordinatore sicurezza lavoro**) la data del 15 maggio 2008. Quindi, come i coordinatori per la sicurezza dovranno effettuare il secondo ciclo di aggiornamento (dopo quello del 2013), per i ponteggi è previsto il primo rinnovo per l'autorizzazione ministeriale. Mentre, le autorizzazioni rilasciate dopo il 15 maggio 2008 hanno validità decennale a partire dalla data di rilascio. L'obbligo di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale spetta al titolare della stessa e cioè al produttore del ponteggio e non all'impresa utilizzatrice che potrà, pertanto, continuare ad impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell'autorizzazione

*Fonte: Redazione LavoriPubblici.it*

<https://www.lavoripubblici.it/news/2018/05/SICUREZZA/20230/Sicurezza-Ponteggi-scadono-il-14-maggio-2018-le-autorizzazioni-ministeriali>

## DOCUMENTAZIONE

**PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI PRODOTTI CHIMICI-ANNO 2018**

E' stato predisposto il nuovo Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - ANNO 2018 - del Ministero della Salute - ovvero sull'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1907/2006 (Reach), (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Il Piano è stato realizzato con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale REACH - CLP, con il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR).

*Fonte Bianchini – Ministero Salute*

[http://www.salute.gov.it/portale/news/p3\\_2\\_1\\_1\\_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3337](http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3337)

**BANDO ISI 2017, QUASI 45MLN PER RIDURRE I RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

Dal portale INAIL si apprende, con news del 3 maggio 2018, che il secondo dei cinque assi di finanziamento del Bando ISI 2017 mette a disposizione quasi 45 milioni di euro a fondo perduto per la realizzazione di progetti per la riduzione del rischio da **movimentazione manuale dei carichi**, che comporta patologie da sovraccarico biomeccanico.

*Fonte Edotto*

[https://www.edotto.com/articolo/bando-isi-2017-quasi-45mln-di-euro-per-ridurre-i-rischi-da-movimentazione-manuale-dei-carichi?newsletter\\_id=5aec3f91fdb94d1798e8845d&utm\\_campaign=PostDelPomeriggio-04%2f05%2f2018&utm\\_medium=email&utm\\_source=newsletter&utm\\_content=bando-isi-2017-quasi-45mln-di-euro-per-ridurre-i-rischi-da-movimentazione-manuale-dei-carichi&guid=54cd73ca-c1ef-4ca9-8240-f02722bfff01a](https://www.edotto.com/articolo/bando-isi-2017-quasi-45mln-di-euro-per-ridurre-i-rischi-da-movimentazione-manuale-dei-carichi?newsletter_id=5aec3f91fdb94d1798e8845d&utm_campaign=PostDelPomeriggio-04%2f05%2f2018&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=bando-isi-2017-quasi-45mln-di-euro-per-ridurre-i-rischi-da-movimentazione-manuale-dei-carichi&guid=54cd73ca-c1ef-4ca9-8240-f02722bfff01a)

**RADIOPROTEZIONE: UNO STUDIO SULLA MORTALITÀ DEL CANCRO NEI TECNOLOGI RADIOLOGICI STATUNITENSIS**

Un articolo di BMJ Journal dal titolo: "Work history and radioprotection practices in relation to cancer incidence and mortality in US radiologic technologists performing nuclear medicine procedures" ha esaminato l'incidenza di mortalità del cancro per i tecnologi radiologici statunitensi che eseguono procedure di medicina nucleare. I tecnologi radiologici sono esposti a dosi di radiazioni più elevate rispetto alla maggior parte delle altre professioni: lo scopo dello studio è stato quello di stimare il rischio di cancro in relazione alla storia lavorativa, alle procedure eseguite e alle pratiche di radioprotezione. 72.755 tecnologi radiologi hanno completato un questionario tra 2003 e 2005 e sono stati seguiti per monitorare la mortalità per cancro fino al 31 dicembre 2012; è stata anche monitorata l'incidenza del cancro attraverso il completamento di un questionario tra 2012-2013. Sono stati usati modelli multivariabili per stimare l'incidenza e la mortalità totale del cancro in base alle diverse procedure di medicina nucleare eseguite, alla frequenza di esecuzione di procedure diagnostiche o terapeutiche e all'esistenza di specifiche misure di protezione dalle radiazioni durante un decennio.

*Fonte: Insic*

[https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Radioprotezione-studio-mortalita-cancro-tecnologi-usa/6aa7bfe5-6f3e-41f3-89c9-fc5aeffa1ac8/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_8\\_5\\_2018](https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Radioprotezione-studio-mortalita-cancro-tecnologi-usa/6aa7bfe5-6f3e-41f3-89c9-fc5aeffa1ac8/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_8_5_2018)

**REGOLAMENTO CLP: MODIFICHE E ADEGUAMENTI IN ALLEGATO VI**

Con Regolamento n. 2018/669 del 16 aprile, la Commissione modifica il Regolamento CLP n.1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. In particolare è oggetto di modifica la Tabella 3.1 dell'allegato

VI del regolamento che elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate.

*Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia*

[https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Regolamento-CLP-modifiche-e-adeguamenti-in-allegato-VI/2c463655-aec1-45b6-8ed9-75c751d77d1c/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_8\\_5\\_2018](https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Regolamento-CLP-modifiche-e-adeguamenti-in-allegato-VI/2c463655-aec1-45b6-8ed9-75c751d77d1c/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_8_5_2018)

### **USA: MORTI D'AMIANTO IN PREOCCUPANTE CRESCITA**

Una ricerca di Jukka Takala, presidente della Commissione internazionale per la salute sul lavoro (ICOH) riportata da ETUI, riporta un dato preoccupante sulla crescita del tasso annuale di mortalità dei lavoratori per esposizioni all'amianto in America: è di oltre il doppio rispetto alle stime degli scorsi anni. Un dato che dovrebbe spingere il Paese a vietare l'uso dell'amianto, come già avviene in molte Parti del mondo; vediamo quali secondo un'altra ricerca commissionata dal WTO nel 2017

*Fonte: Antonio Mazzuca - Coord. Editoriale InSic.it/Sicuromnia*

[https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/USA-morti-d-amianto-in-preoccupante-crescita/9131a80a-52d0-41d7-97da-ba9113617165/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_8\\_5\\_2018](https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/USA-morti-d-amianto-in-preoccupante-crescita/9131a80a-52d0-41d7-97da-ba9113617165/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_8_5_2018)

### **PROGETTO EMILIA ROMAGNA PER LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO**

Per ogni problema riguardante la tutela della salute, i lavoratori si possono rivolgere al Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spsal) dei Dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende Usl. Questi Servizi hanno compiti di controllo, vigilanza e di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Hanno dunque compiti di polizia giudiziaria, di informazione e formazione e di assistenza diretta ai lavoratori e alle imprese sui rischi nei luoghi di lavoro e sulle modalità con le quali è possibile ridurli o eliminarli. Danno anche pareri e autorizzazioni.

Rispetto alla sicurezza di impianti e attrezzature il riferimento è l'Unità operativa impiantistica antinfortunistica dei Dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende Usl che ha compiti di polizia giudiziaria, di verifica, informazione e formazione.

Secondo la programmazione nazionale, le Aziende Usl devono controllare ogni anno almeno il 5% delle imprese presenti nel territorio di competenza; questo standard di controllo in Emilia-Romagna è stabilmente oltre il 9% in tutti i territori delle Aziende Usl.

Il sito regionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

ER: sicurezza nei luoghi di lavoro

<http://salute.regione.emilia-romagna.it/sanita-pubblica/lavoro>

### **AMBIENTE&SICUREZZA SUL LAVORO – N. 5 MAGGIO 2018**

Il sommario:

- UNI ISO 45001/2018: Caratteristiche certificazione e migrazione verso il nuovo standard
- Diritto alla salute e diritto al lavoro: la Consulta bacchetta il legislatore
- La vaccinazione antinfluenzale: una misura di prevenzione per tutti
- La responsabilità ambientale: e gli strumenti per ridurre il rischio penale
- Responsabile tecnico gestione rifiuti: come arrivare preparati al nuovo esame

*Fonte: epc.it*

<https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Riviste/Ambiente-e-Sicurezza-sul-Lavoro/1380>

**LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È TENUTA A RISARCIRE IL DANNO BIOLOGICO SUBITO DAL DIPENDENTE DEMANSIONATO.**

Con la sentenza n.10138 del 27 aprile 2018, la Cassazione afferma che la pubblica amministrazione è tenuta a risarcire il danno biologico subito da un dipendente che, dopo aver ricoperto una posizione organizzativa, era stato svuotato dei propri compiti di responsabilità, se tale demansionamento provoca al medesimo una sofferenza psicologica. Il fatto affrontato Il lavoratore, cui era stata revocata la posizione organizzativa, ricorre giudizialmente contro l'Ente datore, al fine di richiedere il risarcimento del danno subito a causa della sofferenza psicologica provocatagli dalla privazione di compiti di responsabilità e dall'adibizione a mansioni inferiori rispetto al profilo del proprio inquadramento contrattuale. La sentenza La Cassazione ritiene di non poter aderire alla tesi difensiva con cui l'Ente sostiene che il dipendente non avrebbe subito alcun demansionamento, essendo una prassi consolidata che i dipendenti dell'area, ove lo stesso era assegnato, nello svolgere una pratica facessero tutti i compiti ad essa attinenti, anche se inferiori al proprio inquadramento formale. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, ciò non significa che il lavoratore possa essere completamente svuotato dal ruolo di responsabilità e di autonomia nel prendere decisioni in situazioni di emergenza, tipico della posizione dal medesimo ricoperta. La privazione del tratto caratterizzante la sua figura professionale, a giudizio della Corte, rappresenta un'illecita condotta datoriale. Da ciò deriva, stante l'evidente nesso causale tra la condotta tenuta dall'amministrazione e la patologia sofferta dal lavoratore, il diritto di quest'ultimo a vedersi ristorato per il danno subito. Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'Ente datore di lavoro.

*Fonte Fieldfisher - Bianchini*

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È TENUTA A RISARCIRE IL DANNO BIOLOGICO SUBITO DAL DIPENDENTE DEMANSIONATO.**

Con la sentenza n.10138 del 27 aprile 2018, la Cassazione afferma che la pubblica amministrazione è tenuta a risarcire il danno biologico subito da un dipendente che, dopo aver ricoperto una posizione organizzativa, era stato svuotato dei propri compiti di responsabilità, se tale demansionamento provoca al medesimo una sofferenza psicologica. Il fatto affrontato Il lavoratore, cui era stata revocata la posizione organizzativa, ricorre giudizialmente contro l'Ente datore, al fine di richiedere il risarcimento del danno subito a causa della sofferenza psicologica provocatagli dalla privazione di compiti di responsabilità e dall'adibizione a mansioni inferiori rispetto al profilo del proprio inquadramento contrattuale. La sentenza La Cassazione ritiene di non poter aderire alla tesi difensiva con cui l'Ente sostiene che il dipendente non avrebbe subito alcun demansionamento, essendo una prassi consolidata che i dipendenti dell'area, ove lo stesso era assegnato, nello svolgere una pratica facessero tutti i compiti ad essa attinenti, anche se inferiori al proprio inquadramento formale. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, ciò non significa che il lavoratore possa essere completamente svuotato dal ruolo di responsabilità e di autonomia nel prendere decisioni in situazioni di emergenza, tipico della posizione dal medesimo ricoperta. La privazione del tratto caratterizzante la sua figura professionale, a giudizio della Corte, rappresenta un'illecita condotta datoriale. Da ciò deriva, stante l'evidente nesso causale tra la condotta tenuta dall'amministrazione e la patologia sofferta dal lavoratore, il diritto di quest'ultimo a vedersi ristorato per il danno subito. Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'Ente datore di lavoro.

*Fonte Bianchini – Studiocarbone.com*

<https://www.studiocarbone.com/corte-di-cassazione-sentenza-26-aprile-2018-n-10138-risarcimento-del-danno-biologico-per-assegnazione-di-mansioni-nettamente-inferiori-a-quelle-di-inquadramento-carattere-meramente-impiegatizi/>

**INTERPELLO 13 DICEMBRE 2017, N. 2 - RISPOSTA AL QUESITO INERENTE LA NECESSITÀ CHE L'INFORMAZIONE SIA SVOLTA IN FORMA PRIORITARIA ED ESCLUSIVA, DAL RSPP**

(....leggi il testo integrale...) Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l'onere di erogare l'adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.

*Fonte Olympus*

**RUMORE: L'ACCERTAMENTO NON DEVE AVVENIRE PER FORZA TRAMITE PERIZIA**

L'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica. È quanto stabilisce la Cassazione della sentenza n. 39833/2017.

**Il Caso**

Il legale rappresentante di un albergo era stato condannato per aver disturbato le occupazioni o il riposo delle persone abusando di strumenti sonori e, in particolare, di un impianto di amplificazione musicale e di uno di condizionamento d'aria.

Nel ricorso per Cassazione, il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 659 c.p., comma 2, e della legge n. 447/95, trattandosi, nella specie, di una condotta di rilievo soltanto amministrativo, non potendosi ravvisare gli estremi dell'art. 659 c.p., comma 1, come invece affermato nella sentenza;

*Fonte: Andrea Quaranta, (Environmental Risk and crisis manager) tratto dalla Banca Dati Sicuromnia*

[https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Rumore-l-accertamento-non-deve-avvenire-per-forza-tramite-pe/7851363c-4b30-414c-9d15-2fbd39adb8d5/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_8\\_5\\_2018](https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Rumore-l-accertamento-non-deve-avvenire-per-forza-tramite-pe/7851363c-4b30-414c-9d15-2fbd39adb8d5/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_8_5_2018)

**SENTENZA N. 56106/2017 - CADUTA DAL SECONDO PIANO E MORTE: RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE**

<https://www.puntosicuro.it/view-pdf/corte-di-cassazione-penale-sentenza-15-dicembre-2017-n.-56106-caduta-dal-secondo-piano-morte-responsabilita-del-committente-DOC-55996/>

**QUESITI****TRE AZIENDE HANNO HANNO LO STESSO DATORE DI LAVORO ED OPERANO IN SPAZI DI LAVORO CONDIVISI.****L'AZIENDA BIANCHI HA 16 DIPENDENTI, LA ROSSI 4 E LA MARRONE 5. CHE COSA ACCADE E QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER LA NOMINA DEL RLS?****Risposta.**

Per l'elezione e la designazione del RLS si veda il comma 2 dell'art 47 del DLgs n., 81/08 che prevede che avvenga in **tutte** le aziende o unità produttive.

Nelle aziende **fino a 15 lavoratori** gli RLS sono eletti (Azienda Rossi e Marrone), mentre in quelle con **più di 15** sono eletti o designati nell'ambito delle RSU (azienda Bianchi).

In ogni caso **NON** è obbligatoria la nomina perché è possibile utilizzare il rappresentante territoriale (RLST) ove esistente (es. edilizia, artigianato).

**E' escluso che l'RLS di una delle aziende possa svolgere tale ruolo per tutte le tre ditte coinvolte.**

E' possibile richiedere un RLST per tutte e tre (potrebbe anche essere diverso) oppure provvedere con un RLS per ciascuna azienda (o un misto delle due soluzioni).

## **SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN SEDI PRODUTTIVE DIVERSE**

**Per una medesima Società i cui dipendenti sono però dislocati in due o più sedi produttive diverse e distanti fra loro occorre la nomina di un unico RSPP?**

Risponde l'Avv. Maurizio Prosseda, Avvocato esperto in sicurezza e prevenzione.

**Da un punto di vista formale e organizzativo, come prevede la legge vengono gestite le nomine del Servizio Prevenzione e Protezione per una medesima Società i cui dipendenti sono però dislocati in due o più sedi produttive diverse e distanti fra loro, in territorio italiano?**

- Un unico RSPP per entrambe le sedi obbligatoriamente, oppure un RSPP unico in una sede e un ASPP presso l'altra sede, che a lui riporta.
- Possono esserci due RSPP separati, uno per sede, che agiscono indipendentemente l'uno dall'altro.

### **Secondo L'Esperto**

In merito al quesito posto dall'abbonato, bisogna innanzitutto chiarire cosa si intenda per "sedi produttive", al fine di individuare la possibile presenza di un datore di lavoro presso le stesse. L'art. 2 del d.lgs. 81/08 individua nel datore di lavoro privato "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa" e considera unità produttiva lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale". Potrebbe quindi essere astrattamente ipotizzabile che le sedi produttive cui faccia riferimento l'abbonato abbiano le caratteristiche sopra riportate e quindi possano avere un proprio datore di lavoro, con la conseguenza che, attraverso il combinato disposto degli artt. 17 e 18 del TUS, l'eventuale datore di lavoro che rientri in questa ipotesi possa nominare il suo RSPP ovvero utilizzare il SPP già presente, così come gli consente la norma.

Difatti, ai sensi dell'art. 32 "...Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile". (Si noti come il legislatore parla del RSPP al singolare mentre per gli ASPP usa il plurale: qualcosa vorrà pur dire!!)

Nella diversa ipotesi in cui non si rientri nella casistica sopra indicata, bisogna rilevare come ci sia discordia sul fatto che il datore di lavoro possa nominare o meno più RSPP. L'orientamento più restrittivo (un solo RSPP per tutti) è, ad avviso di chi scrive, più aderente al testo normativo: basti vedere l'art. 17 in cui la norma prevede che il datore di lavoro non può delegare ad altri la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, mentre invece l'art. 39, con riferimento alla figura del medico competente, prevede espressamente che nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento (cosa non espressamente prevista per il RSPP). Per dovere di completezza v'è da dire che non mancano le opinioni contrarie, che fanno tra l'altro presa sul concetto della mancata espressa previsione del fatto che il RSPP debba essere sempre e comunque uno solo, nonché sulla circostanza per la quale sia sanzionata la sola mancata nomina del RSPP e non la nomina di più responsabili

*Fonte: Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro*

[https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Servizio-Prevenzione-e-Protezione-in-sedi-produttive-diverse/6b8c9f2e-b17c-4b99-9e4e-ca501b4f8420/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_8\\_5\\_2018](https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Servizio-Prevenzione-e-Protezione-in-sedi-produttive-diverse/6b8c9f2e-b17c-4b99-9e4e-ca501b4f8420/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_8_5_2018)

## **SEGNALETICA DI SICUREZZA, CHIARIMENTI SUI PITTOGRAMMI UNI**

Con la circolare n. 30 del 16 luglio 2013 il **Ministero del Lavoro ha chiarito che l'adozione della segnaletica secondo norma UNI EN ISO 7010:2012 (o secondo altra norma UNI ) è idonea sia nel caso in cui la simbologia differisca a livello grafico da quella contenuta nel Testo Unico di Sicurezza, sia nei casi in cui presenti simboli non contemplati nel D.lgs. 81/2008. Simboli pittografici UNI e nel Testo Unico** Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la circolare n. 30 del 16 luglio 2013 in materia di segnaletica di sicurezza. La Circolare risponde a numerosi quesiti che riguardano l'Uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012. Spiega il Ministero che l'Allegato XXV, richiamato dal Titolo V del Testo Unico di Sicurezza al punto 1, punto 1.3, prevede la possibilità che i pittogrammi differiscano "leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati". In effetti, la norma UNI EN ISO 7010:2012, "Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati" presenta alcune differenti rappresentazioni grafiche, eppure bisogna fare attenzione al significato equivalente, oltreché alla loro valenza in rapporto proprio con i pittogrammi presenti nell'Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e nella Direttiva 92/58/CEE La differenza fra i simboli utilizzati dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e quelli previsti dal Testo Unico, però, non equivocano il significato, rendendoli equivalenti, al fine del loro utilizzo in ambito nazionale. Pertanto, l'uso della segnaletica di sicurezza, prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, non è in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008. Il Ministero precisa quindi che in caso di segnali previsti dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e non dal Testo Unico, l'adozione della segnaletica secondo norma UNI è idonea così come l'adozione della segnaletica di sicurezza prevista da altre vigenti norme UNI, ai sensi della previsione contenuta nell'articolo 163 del D.Lgs. 81/08 che espressamente prevede che "Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica".

*Fonte: Redazione Insic*

<https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Segnaletica-di-sicurezza-chiarimenti-sui-pittogrammi-UNI/f05842cf-6e4d-427a-9727-9cc189b8f741>

## **LAVORO NOTTURNO E SORVEGLIANZA SANITARIA: QUANDO SCATTANO LE SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO**

Lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere valutato a cura e a spese dell'azienda con visite di controllo preventive e periodiche, da effettuarsi almeno ogni 2 anni. Tali visite possono essere svolte nelle strutture sanitarie pubbliche o a cura del medico del lavoro. In caso di violazione dell'obbligo di sorveglianza sanitaria, che sussiste anche con riguardo ai lavoratori intermittenti, il datore di lavoro è punibile con l'arresto o con un'ammenda di importo elevato. **Quando si applicano le sanzioni? E quando un lavoratore può essere definito notturno?**

La Direttiva comunitaria n. 2003/88/CE, recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 66/2003, individua la disciplina sui tempi di lavoro che i datori di lavoro debbono rispettare. Nell'ambito di tale quadro giuridico di riferimento, una delle più importanti tutele che il Legislatore individua è rappresentato dagli obblighi in tema di sorveglianza sanitaria a favore dei lavoratori che svolgono lavoro notturno. Ma di quali lavoratori si tratta e quali sono le conseguenze previste in caso di violazione degli obblighi?

Cosa si intende per periodo notturno Per inquadrare correttamente la fattispecie occorre partire dalla definizione di "periodo notturno" fornito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003 secondo il quale è tale il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. In concreto,

pertanto, le fasce orarie all'interno delle quali si colloca la prestazione di lavoro notturno possono essere le seguenti:

- dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo
- dalle ore 23,00 alle ore 6,00 del giorno successivo
- o dalle ore 24,00 alle ore 7,00 del giorno successivo.

#### **Quali sono i lavoratori notturni**

Una volta chiarito cosa s'intende per lavoro notturno, occorre l'ulteriore passaggio rappresentato dall'individuazione dei lavoratori che, secondo la disciplina di riferimento, vanno specificatamente tutelati. A questo scopo l'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 66/2003 afferma che va considerato lavoratore notturno il soggetto che, durante il periodo notturno, svolge:

- Ordinariamente almeno 3 ore della propria giornata di lavoro
- Che svolge durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro (in mancanza di ulteriori indicazioni, deve ritenersi di qualsiasi livello quindi anche aziendali)
- In difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno. Il suddetto limite minimo va riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale. Il Ministero del Lavoro, per mezzo della risposta ad interpello n. 388 del 12/4/2005, ha chiarito che tali requisiti devono essere considerati come alternativi, vale a dire che è sufficiente che solo uno di essi sia presente affinché il lavoratore debba essere assoggettato alla particolare disciplina prevista per il lavoratori notturni.

#### **Obbligo della sorveglianza sanitaria**

La qualificazione, sulla base dei suindicati criteri, di un lavoratore notturno fa insorgere (tra l'altro) l'obbligo della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica. Difatti, l'art. 14, del D.Lgs. n. 66/2003 afferma che lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere valutato a cura e spese del datore di lavoro, attraverso visite di controllo preventive e periodiche, almeno ogni 2 anni. Tali visite mediche possono essere effettuate tramite le strutture sanitarie pubbliche ovvero a cura del medico competente di cui all'art. 25 del D.Lgs. 81/2008. Al riguardo si fa presente che la contrattazione collettiva può eventualmente prevedere un minor intervallo per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria periodica e che visite straordinarie possono essere effettuate in caso di specifiche necessità (es. nuove patologie del lavoratore o aggravamento delle condizioni di salute dello stesso). La nota del Ministero del Lavoro n. 13330 del 22/07/2014 ha evidenziato, inoltre, che l'obbligo della sorveglianza sanitaria di che trattasi sussiste anche per i lavoratori intermittenti "nella misura in cui gli stessi possano considerarsi lavoratori notturni" e sempreché gli stessi vengano impiegati per un minimo di 80 giorni all'anno (il controllo obbligatorio preventivo va ovviamente effettuato prima dell'ottantesima giornata di effettiva prestazione notturna).

*Fonte IPSOA*

[http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2018/05/11/lavoro-notturno-sorveglianza-sanitaria-scattano-sanzioni-datore-lavoro?utm\\_source=nl\\_ipsoa&utm\\_medium=referral&utm\\_content=ipsoa%20quotidiano&utm\\_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=819665?utm\\_source=DPL&utm\\_medium=referral&utm\\_content=DPL-QI](http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2018/05/11/lavoro-notturno-sorveglianza-sanitaria-scattano-sanzioni-datore-lavoro?utm_source=nl_ipsoa&utm_medium=referral&utm_content=ipsoa%20quotidiano&utm_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=819665?utm_source=DPL&utm_medium=referral&utm_content=DPL-QI)

## EVENTI

### **GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA: DAI GIOVANI LAVORATORI ALLA LOTTA CONTRO IL LAVORO MINORILE**

Si è celebrata il 28 aprile la Giornata Mondiale della Sicurezza World Day for Safety and Health at Work (SafeDay), evento promosso dall'ILO (international Labour organization) che quest'anno è dedicato, in particolare alla salute e sicurezza dei giovani lavoratori (vedi il Poster). Inoltre, in un approccio concertato e integrato, il 28 aprile fonde in un'unica Campagna anche la Giornata mondiale contro il lavoro minorile (WDACL) che mira a promuovere la fine del lavoro minorile. Si intende così promuovere un approccio concertato e integrato e accelerare sull'Obiettivo di Sviluppo

Sostenibile (OSS) 8.8 per ambienti di lavoro sicuri per tutti i lavoratori entro il 2030 e sull'obiettivo SDG 8.7 che mira a porre fine a tutte le forme di lavoro minorile entro il 2025. Sono 541 milioni i giovani lavoratori (15-24 anni) - 37 milioni di bambini impegnati in lavori pericolosi - che rappresentano oltre il 15% della forza lavoro mondiale e sono soggetti al 40% in più di tasso di infortunio sul lavoro rispetto ai lavoratori adulti di età superiore ai 25 anni. Molti fattori possono aumentare la vulnerabilità dei giovani ai rischi di salute e sicurezza, in particolare la fase fisica e psicologica di sviluppo, la mancanza di esperienza lavorativa, la mancanza di formazione, la consapevolezza limitata dei rischi legati al lavoro e la mancanza di potere contrattuale che può portare i giovani lavoratori ad accettare compiti o lavori con condizioni di lavoro sfavorevoli. La campagna SafeDay del 2018 evidenzia l'importanza cruciale di affrontare queste sfide e migliorare la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori, non solo per promuovere un'occupazione giovanile dignitosa, ma anche per collegare questi sforzi alla lotta contro le sostanze pericolose e tutte le altre forme di lavoro minorile.

Come assicurare le prossime generazioni di lavoratori sani e sicuri? Per l'occasione ILO ha anche realizzato un interessante INFO-Stories dal titolo "Safety and health at work: Why are youth at risk?" che riassume rischi e contesti lavorativi ed i principali rischi ai quali i giovani lavoratori possono essere esposti. L'Agenzia europea per la sicurezza sul lavoro, Eu-OSHA propone a riguardo un articolo con alcune strategie consolidate, come l'integrazione della SSL nell'ambito dell'istruzione

*Fonte: Redazione InSic*

[https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Giornata-mondiale-della-sicurezza-dai-giovani-al-lavoro-mino/c0871f37-e1b5-40c5-a3f0-a3304a680daf/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_8\\_5\\_2018](https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Giornata-mondiale-della-sicurezza-dai-giovani-al-lavoro-mino/c0871f37-e1b5-40c5-a3f0-a3304a680daf/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_8_5_2018)

## **LABORATORI CINSEDO: GESTIONE RIFIUTI: FRA CRITICITÀ E BUONE PRASSI**

Si è svolto lo **scorso 20 aprile** il Laboratorio "Environmental Implementation Review (EIR): tavoli tematici e scambio di buone pratiche" (1a serie: Direttive "Rifiuti"), organizzato dal Cinsedo (Centro interregionale studi e documentazione) in materia di sviluppo delle politiche ambientali. Il seminario e i laboratori fanno parte del programma di formazione in materia europea che il Cinsedo organizza ogni anno per i funzionari e i dirigenti delle Regioni e delle Province autonome italiane.

### **Obiettivo del Laboratorio**

L'obiettivo del laboratorio è stato quello di contribuire a rafforzare la capacità amministrativa per individuare soluzioni efficaci di governance ambientale nella gestione dei rifiuti, proprio attraverso lo scambio di buone pratiche tra Regioni. Il costo della mancata applicazione della normativa ambientale ammonta a 50 miliardi di euro l'anno: necessario quindi individuare soluzioni di governance efficaci proprio nel coordinamento tra i diversi livelli istituzionali coinvolti, come già evidenziato dalla Commissione nel rapporto Eir, "Environmental Implementation Review" pubblicato il 3 febbraio 2017. Per questo il tema della migliore organizzazione della distribuzione di competenze nella gestione dei rifiuti, dal livello regionale al livello locale è stato al centro del "confronto interregionale" che ha preso vita nel corso del seminario attraverso le risposte di tre Regioni individuate come best practice di governance ambientale (Marche, Lombardia ed Emilia Romagna).

### **Cos'è l'EIR**

L'Eir è un ciclo biennale di analisi e dialogo che integra gli altri strumenti a disposizione della Commissione europea, dal controllo dell'attuazione alle procedure di infrazione. La prima Comunicazione Eir, del 3 febbraio 2017, è accompagnata da 28 relazioni, una per ogni Stato membro, che illustrano sfide e opportunità, proponendo ad ogni Stato azioni volte a migliorare l'attuazione delle politiche e delle normative ambientali, mettendo in luce sia le lacune che le eccellenze. Le informazioni riportate nelle relazioni per Paese sono verificate dalla Commissione con ciascuno Stato.

### **Prossimi appuntamenti**

Il laboratorio che si è tenuto il 20 aprile (vedi il Programma svolto) è il primo di una serie di tre che proseguirà quest'anno con lo scambio di buone pratiche tra Regioni anche nei settori "aria" (6 luglio) ed "acqua" (5 ottobre), in collegamento con gli approfondimenti settoriali

contenuti nel rapporto EIR 2017 e in previsione del secondo rapporto della Commissione europea previsto per il 2019. Vedi tutto il programma dei Seminari ed il Link per l'iscrizione..

*Fonte: Insic.it*

[https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Laboratori-Cinsedo-gestione-Rifiuti-criticita-buone-prassi/9e1fc35a-c5fc-4fce-9d47-2c8188fadeb5/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_8\\_5\\_2018](https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Laboratori-Cinsedo-gestione-Rifiuti-criticita-buone-prassi/9e1fc35a-c5fc-4fce-9d47-2c8188fadeb5/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_8_5_2018)

### **SAFETY EXPO: 100 APPUNTAMENTI IN DUE GIORNI!**

La terza edizione del Safety Expo raddoppia gli spazi e amplia l'agenda. Tantissime le iniziative organizzate dalle riviste Antincendio ed Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, in collaborazione con Istituzioni, Associazioni, Ordini Professionali e i maggiori esperti del settore. Anche quest'anno ampio spazio alla formazione con un'offerta completa di corsi validi come aggiornamento 81/08 per tutte le figure della sicurezza, organizzati dall'Istituto Informa e da Aifos

*Fonte: Redazione InSic.it*

[https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Safety-Expo-100-appuntamenti-in-due-giorni/0b3a5fd4-04fb-4faa-83f9-6244800fe402/?utm\\_source=MailUp&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewsInSic\\_15\\_5\\_2018](https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Safety-Expo-100-appuntamenti-in-due-giorni/0b3a5fd4-04fb-4faa-83f9-6244800fe402/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_15_5_2018)

### **IL RESPONSABILE AMIANTO: NUOVO SEMINARIO INFORMA**

Roma, 21 - 22 giugno 2018

L'Istituto Informa organizza a Roma, 21 - 22 giugno 2018 il seminario con rilascio di attestato "Valutazione e gestione del rischio amianto", dedicato alla presentazione ed analisi della protezione della salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i., valido come Corso di Aggiornamento per RSPP e ASPP.

Il corso rilascia 15 crediti formativi CFP per CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) e 16 Crediti Formativi (CFP) CNPI

Il D. Lgs. 81/08 ha innovato la normativa di tutela dei lavoratori professionalmente esposti all'amianto: sono cambiati i valori limite di esposizione, sono stati definiti i requisiti dei laboratori per l'effettuazione delle misure, qualsiasi attività di demolizione e di rimozione può essere effettuata esclusivamente da imprese iscritte all'albo dei bonificatori, la normativa sulla sorveglianza sanitaria è stata completamente modificata. Questo seminario si propone proprio di fornire un quadro chiaro ed esaustivo delle novità introdotte dal D.Lgs 81/08 in materia di protezione della salute dei lavoratori. Infatti il seminario è stato organizzato per fornire ai partecipanti:

- una chiave di lettura dell'attuale quadro normativo, con particolare riguardo agli obblighi per i proprietari di immobili, per i datori di lavoro di imprese che operano in strutture edilizie o impianti contenenti amianto, per i committenti di lavori di bonifica e per le imprese di bonifica
- l'acquisizione dei criteri e delle metodologie per la corretta valutazione del rischio derivante dalla presenza di amianto negli impianti e nelle strutture edilizie
- la presentazione delle corrette soluzioni ai sensi della normativa in vigore
- la predisposizione e attuazione del piano di controllo e manutenzione
- la giusta scelta del metodo di bonifica e affidarne l'esecuzione ad un'impresa specializzata

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione dall'Istituto Informa. I Responsabili e gli Addetti SPP riceveranno, inoltre, un attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento, con relativa durata, dall'Università degli Studi Roma Tre, valido ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni 26.01.06. Ogni partecipante riceverà gratuitamente una documentazione costituita da: il volume "Amianto, valutazione, controllo, bonifica" di Fulvio D'Orsi, EPC; "ABC della sicurezza", il manuale ad uso dei lavoratori, di M. Lepore, EPC; una raccolta inedita di relazioni e presentazioni dei docenti, sia su supporto cartaceo che su pen drive.

*Fonte: Redazione InSic*



## Numero verde 800 085303

**Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.**

***<http://www.ital-uil.it/>***

### **La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali**

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

## **OBIETTIVO SICUREZZA: LA COLLABORAZIONE TRA RLS, RSPP E MEDICO COMPETENTE – UN’INDAGINE UTILE**

La ricerca che AiFOS propone per il 2018 parte dalla consapevolezza dell’importanza della cooperazione tra i vari componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione quale prerequisito per garantire luoghi di lavoro sani e sicuri. Scopo del questionario è indagare le relazioni e le collaborazioni tra i soggetti coinvolti nella sicurezza aziendale per capire come le dinamiche relazionali influiscano sulla gestione stessa della salute e sicurezza in azienda. **Tramite i tre questionari predisposti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medici Competenti potranno indicare in quali attività vengono consultati in merito all'organizzazione della formazione e alla valutazione dei rischi, valutare le modalità di svolgimento della riunione periodica ed esprimere un giudizio sulle relazioni con gli altri attori coinvolti.** Solo la partecipazione di tutte le figure ai diversi processi decisionali, infatti, può portare ad una reale applicazione della sicurezza.

- A. QUESTIONARIO PER I MEDICI COMPETENTI:** <https://goo.gl/9kZmtS>
- B. QUESTIONARIO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:** <https://goo.gl/y88P1F>
- C. QUESTIONARIO PER I RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:** <https://goo.gl/Z17da6>

# BUON LAVORO A TUTTI

SEGUITECI ANCHE SU:



<http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1>

**ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE  
SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊**

*Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute*